



# Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. Data 29-09-2020

**Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e delle Tariffe TARI per l'anno 2020.**

L'anno duemilaventi , il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>SEVERINI PAOLA</b>	<b>A</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>P</b>	<b>PARIS SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>P</b>	<b>ZEPPA RENATO</b>	<b>P</b>
<b>GIROLAMI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>SILEONI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>SALTALAMACCHIA CATERINA</b>	<b>A</b>	<b>NALLI VALENTINA</b>	<b>P</b>
<b>PONTONI EDOARDO</b>	<b>A</b>		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 8

Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:  
ZEPPA RENATO  
SILEONI LUCA  
NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Girolami Sandro. Consiglieri presenti n. 7;

Entra il Consigliere Paris Simone. Consiglieri presenti n. 8.

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, che dispone *“[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]”*;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che disciplina quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” [...]”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale

(IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

VISTI:

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l’intensa attività dell’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell’emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Deliberazione n. 2/2020 del 22/05/2020, da cui risulta un costo complessivo di € . 124.523,00;

Dato atto che *"le risultanze del fabbisogno standard"* del Comune di Serrapetrona, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di *"costo standard"* determina un fabbisogno standard finale pari a € . 163.191,75 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA

n. 443/2019;

PREMESSO che il Comune di Serrapetrona con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9/4/2020, avente ad oggetto "TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha deliberato:

*"1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/3/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, .....*;

*2) Di stabilire, in ottemperanza all'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

DATO ATTO che l'Assemblea territoriale d'ambito .A.T.O. 3 – Macerata, con nota Prot. n. 19/2020 del 15/04/2020 ha inviato la proposta di piano finanziario 2020 per la Tari del Comune di Serrapetrona come da deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif (MTR);

VISTA la delibera dell'Assemblea dell'ATA 3 Macerata n. 2/2020 del 22 Maggio 2020;

VISTO il Piano economico finanziario allegato al presente atto, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi pari a Euro 124.523,00 così ripartiti:

COSTI FISSI = Euro 63.355,00

COSTI VARIABILI = Euro 61.214,00

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*";

In particolare con la suddetta Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 l'Arera ha chiarito che, ferme restando le prerogative attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività per contrastare l'emergenza da Covid-19.

A tale fine l'ARERA ha previsto l'obbligo della riduzione tariffaria per le seguenti utenze indicate nella delibera n. 158 del 5/5/2020:

a) Attività sottoposte a sospensione per legge e già riaperte (art. 1.2 e allegato A tab. 1a);

- b) Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (art. 1.3 e allegato A tab. 1b);
- c) Altre attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (art. 1.4 e allegato A tab. 2 );

E' inoltre prevista la facoltà di riconoscere riduzioni tariffarie alle seguenti utenze:

- d) Attività che non sono state obbligate a chiudere, ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria (art. 2 e allegato A tab. 3).

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Serrapetrona, come modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2020;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

RITENUTO opportuno introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sia per le attività sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, sia le altre attività indicate nella delibera AREA, in quanto la sospensione dell'attività oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, ha altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO pertanto di dover determinare la misura della riduzione tariffaria prevista dalla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la*

*delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

OSSERVATO che l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che “[...] *Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. [...]*”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITA la relazione del sindaco sulla proposta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
----------------------	----	---

Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

## **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l'anno 2020 così come proposto dall'Assemblea territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (Delibera dell'Assemblea n. 2/2020 del 22/05/2020 (allegato 1);
2. Di stabilire non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, relativamente alla ripartizione in tre anni, a decorrere dal 2021 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;
3. Di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti di cui alla L 147/2013), come risultanti da prospetto finale;
4. Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
5. Di applicare per il solo anno 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid- 19, di applicare e incremento la misura della riduzione tariffaria prevista dalla delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 della riduzione della parte variabile della tariffa (per l'intero anno 2020) per le attività (utenze non domestiche), nel seguente modo:
  - a) Attività sottoposte a sospensione per legge e già riaperte (art. 1.2 e allegato A tab. 1a): riduzione del 50% della parte variabile della tariffa;
  - b) Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (art. 1.3 e allegato A tab. 1b): riduzione del 50% della parte variabile della tariffa;
  - c) Altre attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (art. 1.4 e allegato A tab. 2 ): riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni;
  - d) Attività che non sono state obbligate a chiudere, ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria (art. 2 e allegato A tab. 3): riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione dell'attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni;
6. Di stabilire che le attività indicate nelle precedenti lettere c) e d), al fine dell'applicazione della riduzione prevista, dovranno presentare entro il 30/11/2020 apposita dichiarazione attestante il periodo di sospensione;
7. Di disporre che la riduzione, così come sopra determinata, sia riconosciuta all'interno dell'avviso di pagamento a saldo per l'anno 2020 che sarà emesso

dal Comune di Serrapetrona;

8. Di prevedere che la copertura del mancato gettito, stimato in Euro 11.308,68 (salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento per l'anno 2020), derivante dall'applicazione di quanto previsto al punto 5 della presente delibera è disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune di Serrapetrona;

9. Di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

11. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, data l'urgenza del provvedimento,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

Tariffa utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	<b>0,452008</b>	<b>37,577628</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	<b>0,507131</b>	<b>87,681132</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	<b>0,567766</b>	<b>112,732884</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	<b>0,606352</b>	<b>137,784636</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	<b>0,644938</b>	<b>181,625202</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	<b>0,666987</b>	<b>212,939892</b>
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILE NON UTILIZZATO	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
1 .8	USO DOMESTICO-IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

Tariffa utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,589679	0,572371
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,759435	0,733287
2. 3	STABILIMENTI BALNEARI	----- -----	-----
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,437792	0,423677
2. 5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,911322	0,881981
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,580744	0,562187
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,857715	1,835132
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,973864	0,942070
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,473530	0,460341
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,768369	0,741435
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,072143	1,037805
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO)	0,893453	0,869760
2. 13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,431669	0,656740
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,786238	0,763841
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,893453	0,867723
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	4,476200	4,334543
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	3,421926	3,312015
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1,706495	1,649896
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,009602	0,977716
2. 20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANI PIZZA AL TAGLIO	0,717333	1,096471
2 .22	IMMOBILE INAGIBILE PER SISMA 2016	0,000000	0,000000

---

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-09-20 ATTO N. 22**

---

OGGETTO PROPOSTA:

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e delle Tariffe TARI per l'anno 2020.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

**IL PRESIDENTE**  
F.to PINZI SILVIA

---

Prot. N. Approvata

Li 06-10-20

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2020  
al 21-10-20 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno: 29-09-20

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 );

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---